

Segreteria generale – Area giuridico legislativa

SCHEDA ISTRUTTORIA SUL PROGETTO DI LEGGE N. 77

<<Disposizioni per la promozione di iniziative e azioni positive volte alla limitazione di emissioni di CO₂ da fonti fossili e al riscaldamento globale antropogenico>>

a) Descrizione del provvedimento

La proposta di legge n. 77 persegue l'obiettivo di promuovere azioni di sviluppo economico e sociale che siano compatibili con le esigenze di sostenibilità ambientale e di impiego razionale delle risorse naturali. Tale finalità è da perseguire attraverso l'adozione politiche e leggi regionali improntate al raggiungimento di una riduzione significativa delle emissioni di CO₂ da fonti fossili, della vulnerabilità territoriale e dei rischi conseguenti ai cambiamenti climatici. Vengono definiti i concetti di sostenibilità ambientale e sociale, di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici, di combustibile fossile e di buone pratiche. E' prevista l'adozione di una scheda di sostenibilità ambientale da cui risulti l'impatto delle singole leggi regionali sulla produzione e diffusione di CO₂ da fonti fossili, la promozione, da parte della Regione, dell'adesione dei Comuni al Piano di azione per l'energia sostenibile ed il clima, nonché la promozione degli acquisti verdi e della sostenibilità ambientale dei consumi pubblici dei Comuni. Viene inoltre valorizzato il tema della sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile anche attraverso specifici percorsi scolastici e progetti di ricerca eventualmente extra regionali. La norma finanziaria destina 500.000 euro alle finalità della legge per l'anno 2020.

b) Questioni di costituzionalità o di conformità al diritto della UE:

Il provvedimento in esame è riconducibile alla potestà legislativa dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e alla potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda la **conformità al diritto comunitario** nel provvedimento non sono contenute norme che incidono sotto tale profilo.

c) Verifica della copertura finanziaria:

La proposta di legge n. 77 comporta degli oneri e l'articolo 8 contiene le norme finanziarie.

Si rileva che l'articolo 8 non è correttamente formulato: il comma 1 dovrebbe recare un'autorizzazione di spesa ("Per le finalità previste dagli articoli 5, 6 e 7, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020..."), il comma 2 dovrebbe indicare puntualmente Missioni, Programmi e Titoli da cui stornare le risorse necessarie e il contenuto di cui al comma 4 non va inserito in legge in quanto si tratta di attività che di prassi viene svolta dalle Direzioni.

La proposta di legge, inoltre, non è corredata della relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

Non sono configurabili aiuti di Stato pertanto non è necessaria la relativa scheda.

d) Obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea:

Nessuna osservazione.

e) Tecnica redazionale:

La proposta di legge nel complesso è correttamente formulata, pur se con riferimento ad alcuni articoli vanno segnalati alcuni elementi di criticità.

L'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede che la Regione definisca un Piano triennale di monitoraggio e miglioramento dell'efficienza energetica degli stabili di proprietà regionale. La formulazione risulta molto ampia e non fornisce alcuna indicazione in merito ai tempi di predisposizione, alle modalità di redazione e ai contenuti del Piano.

L'articolo 4 prevede che ogni legge approvata sia corredata di una scheda di sostenibilità ambientale da cui risulti, in particolare, l'impatto della norma stessa sulla produzione e diffusione ipotizzata di CO₂ da fonti fossili e sulla qualità delle acque e consumo dei suoli. Tale attività, che presuppone specifiche competenze tecniche e specialistiche, viene demandata agli uffici del Consiglio regionale. Al riguardo si rileva che l'organigramma del Consiglio regionale non prevede profili professionali adeguati allo svolgimento di tale attività e che, pertanto, l'approvazione della norma renderà necessario rivedere la dotazione organica consiliare o prevedere l'eventuale ricorso a consulenze esterne specialistiche.

L'articolo 6, comma 2, prevede che la Regione, di concerto con l'Arpa regionale e l'Ispra, definisca procedure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni e nelle attività di ispezione e controllo per gli enti locali e le organizzazioni certificate Emas. La formulazione della norma non è chiara in quanto non specifica a quali autorizzazioni si riferisce e in quanto la semplificazione di procedure autorizzatorie, se già definite in legge, deve a sua volta essere contenuta in un provvedimento legislativo nuovo o di modifica, non essendo sufficiente un generico richiamo come quello proposto nell'articolo in argomento.

Per le osservazioni sull'articolo 8 si rinvia alle considerazioni esposte al paragrafo c) "Verifica della copertura finanziaria".

f) Portatori di interessi:

Sono gli enti locali e l'intera collettività regionale.

g) Tutela delle minoranze linguistiche:

Nessuna osservazione.